

FOGLIO INFORMATIVO Finanziamento Diretto MISE

ai sensi dell'art.116 D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario)

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Credimpresa Società Cooperativa

Sede Legale: Via Roma,457 – 90139 - Palermo

Capitale Sociale al 31/12/2017 € 14.466.543

P.I.: 04761160821 - n° Iscrizione Registro Imprese: 43943

Tel: 091-6118538 Fax: 091-6120771

E-mail: info@confidicredimpresa.it Web: www.confidicredimpresa.it pec: credimpresa@legalmail.it

SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL FINANZIAMENTO

Credimpresa svolge prevalentemente attività di rilascio di garanzia verso le imprese socie. Nei confronti delle imprese associate, il Confidi può comunque erogare altri servizi, connessi o strumentali alla garanzia, ed ogni altro prodotto la normativa di settore autorizzi.

Come autorizzato dall'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, Credimpresa Soc. Coop. può concedere, alle mPMI e ai liberi professionisti, finanziamenti agevolati a valere sulle risorse concesse in attuazione dell'art.1, comma 54 Legge n.147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014). Il finanziamento sarà concesso nella forma tecnica del mutuo chirografario, a tasso fisso e con piano di ammortamento a rate mensili fisse e costanti. Il finanziamento concesso a valere sui fondi pubblici si configura come un aiuto di Stato, in regime di de minimis per il corrispondente ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo), che può essere concesso nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento. Il finanziamento viene concesso, in unica soluzione mediante accredito sul conto indicato dal Socio, a seguito di una istruttoria di merito e previa verifica delle condizioni previste dalle norme. L'erogazione della linea di credito richiesta è condizionata alla verifica della regolarità contributiva della PMI beneficiaria, attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). Nel caso in cui il Socio/Cliente (ossia il Debitore Principale) risulti inadempiente, CREDIMPRESA Soc. Coop. potrà procedere nei suoi confronti e nei confronti dei suoi eventuali garanti per il recupero di quanto spettante. Non si evidenziano particolari rischi per il Socio.

SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche riportate nel presente Foglio Informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del socio per la prestazione del servizio. Prima di firmare il contratto è necessario leggere attentamente il presente foglio informativo.

L'importo del finanziamento non può superare il limite massimo, erogabile per singola mPMI beneficiaria, del 5 (cinque) per cento dell'ammontare delle risorse pubbliche assegnate a Credimpresa Soc. Coop. e comunque non può essere superiore ad € 90.000,00 (novanta). La quota parte del finanziamento agevolato concesso a valere sulle risorse di cui alla Legge sopra citata non può essere superiore al 80 (ottanta) per cento dell'importo del finanziamento ed è regolato ad un tasso di interesse pari a zero. La quota residua, non inferiore al 20 (venti) per cento dell'importo del finanziamento, viene concessa a valere su risorse proprie di Credimpresa Soc. Coop. Per quest' ultima non ci si può avvalere di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche. In ragione dell'utilizzo delle risorse pubbliche, il tasso applicato è inferiore a quello che sarebbe stato applicato a condizioni di mercato. I finanziamenti agevolati non possono essere concessi a fronte di operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine o di rinegoziazione di passività finanziarie a medio-lungo termine. Una specifica autorizzazione annotata nell'Elenco dei Confidi Minori, tenuto dall'Organismo dei Confidi Minori, consente a Credimpresa l'erogazione di detti finanziamenti. La commissione di erogazione non è rimborsabile neanche nei casi di estinzione anticipata del finanziamento. Non sono previsti ulteriori costi a carico del socio/cliente, anche per l'attività di consulenza, oltre a quelli specificatamente indicati nel presente foglio informativo

COMMISSIONI DI ISCRIZIONE AL CONFIDI CREDIMPRESA SOCIETÀ COOPERATIVA*al momento della presentazione della richiesta di finanziamento:*

- **Quota di Capitale Sociale:** € 50,00 (quota rimborsabile a termini statuari ⁽¹⁾); Detta somma non è dovuta se già socio del Confidi;
- **Tassa di Iscrizione** (una tantum – non rimborsabile): € 10,00. Detta somma non è dovuta se già socio del Confidi;
Nel caso in cui l'impresa, che richiede il finanziamento, è già socia del Confidi sarà dovuta solamente la "Commissione istruttoria".
- **Commissione istruttoria** (non rimborsabile): 0.5%. Si tratta di una commissione a copertura dei costi amministrativi dell'operazione finanziaria. Viene calcolata sull'importo del finanziamento erogato e va versata dal socio al momento dell'erogazione. Detta commissione non è rimborsabile e verrà trattenuta da Credimpresa decurtandola dall'importo del finanziamento. In caso di rinuncia da parte del socio dopo che il Confidi abbia già deliberato e, dunque, sostenuto dei costi per la valutazione del merito creditizio, il socio sarà tenuto a versare a mezzo bonifico bancario l'importo di € 190,00 a titolo di penale.
- **Importo finanziabile:** da un minimo di € 10.000,00 ad un massimo di € 90.000,00.

⁽¹⁾ Quote rimborsabili ai sensi dell'art 14 dello statuto, con la richiesta di dimissioni da Credimpresa da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno per ottenere il rimborso entro 180 gg dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio in cui si recede da socio. Il recesso può essere esercitato dal socio solo se tutte le operazioni assistite da Credimpresa sono estinte.

Rev.02 del 28.02.2024

- **Durata:** Minimo 36 mesi e massimo 60 mesi.
- **Quota capitale sociale integrativo** (rimborsabile in caso di recesso): 1.25% del finanziamento erogato.
- **Tasso di Interesse Nominale (TAN)** sulla quota di finanziamento concessa da Credimpresa Soc Coop a valere sul Fondo Mise (Max. 80%): Tasso ZERO.
- **Tasso di Interesse Nominale (TAN)** sulla quota di finanziamento concessa da Credimpresa Soc. Coop.a valere su risorse proprie (Min. 20%). Viene assegnata all'impresa richiedente una probabilità di inadempimento (PD), per la cui elaborazione ci si avvale del supporto di CRIF e, conseguentemente, la si colloca in una delle fasce di merito come di seguito specificate. L'attribuzione della fascia di merito determina il corrispondente tasso di interesse previsto per la quota di finanziamento concessa da fondi propri.

Tasso fisso applicato al finanziamento

Fasce di merito	CBDI *	Tasso
Fascia 1	1 - 2	10
Fascia 2	3 - 4	10,5
Fascia 3	5	11
Fascia 4	6	11,5
Fascia 5	7	12
Fascia 6	8	12,5

- **Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)** da un minimo di 5,41% ad un massimo di 7,78% dell'intera operazione.
In ragione dell'utilizzo delle risorse pubbliche, il tasso applicato è inferiore a quello che sarebbe stato applicato a condizioni di mercato.
- **Interessi moratori** massimi: Tasso applicato al contratto + 2 punti percentuali. Gli interessi moratori sono applicati automaticamente a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della rata insoluta secondo le modalità di cui al contratto di finanziamento.
- **Spese di incasso rata:** € 3,00 per ciascuna rata.
- **Spesa per rata insoluta:** € 10,00 per ciascuna rata.
- **Spese solleciti postali:** € 50,00 cadauno.
- **Imposta di bollo:** € 16,00 per ogni contratto, indipendentemente dal numero di copie. Spesa trattenuta all'atto dell'erogazione.
- **Imposta sostitutiva:** € 0,25% in alternativa all'imposta di bollo, il Socio può chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva anch'essa trattenuta all'atto dell'erogazione.
- **Penale estinzione anticipata:** 2% sul debito residuo.
- **Spese comunicazioni:** gratuite.
- **Spese emissione duplicato documenti:** € 50,00 cadauna.
- **Spese variazione appoggio bancario:** € 15,00 cadauna.
- **Spese attestazione interessi pagati:** €20,00 cadauna.
- **Spese dichiarazione sussistenza debito:** €20,00 cadauna.
- **Spese per recupero stragiudiziale senza intervento del legale:** € 250,00.

Clausola di salvaguardia: Il tasso di interesse applicato, anche comprensivo del tasso di mora, non dovrà mai superare il limite previsto dalla L. 10/96; in caso di superamento del tasso-soglia, gli interessi verranno ridotti entro il limite del tasso-soglia usurario.

Operazioni di accollo

Per le operazioni di accollo dovrà essere pagata una spesa istruttoria di € 250,00 da versare al momento in cui si presenta la richiesta.

Moratoria ABI – operazioni di sospensione/allungamento del finanziamento/rinegoziazione

Nel caso di moratoria, il cliente è tenuto a corrispondere al Confidi una commissione aggiuntiva nella misura del 2% calcolata sul capitale residuo in base alla durata della sospensione, dell'allungamento del finanziamento o della rinegoziazione.

Su espressa richiesta del Socio, sarà fornita, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, una comunicazione riepilogativa del rapporto.

SEZIONE IV – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI**ISCRIZIONE A CREDIMPRESA SOC. COOP. ED AMMISSIONE DEL SOCIO**

Possono essere ammessi a Socio di Credimpresa tutte le Imprese che svolgono, anche marginalmente, le attività ed i requisiti previsti nell'Art.5 dello Statuto Sociale. L'iscrizione al Confidi è subordinata alla sottoscrizione ed al versamento delle quote sociali, della tassa di ammissione, come riportato nella Sezione III.

DIRITTI DEL SOCIO

Il Socio che non partecipa all'amministrazione ha il diritto di consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'Art.2476, c.2, del Codice Civile. A tal fine egli dovrà inviare apposita richiesta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Organo Amministrativo, che determinerà la data d'inizio della consultazione entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. Per l'esercizio del diritto di ispezione e controllo di cui sopra varranno le seguenti regole:

- l'accesso ai libri ed alla documentazione sociale potrà aver luogo al massimo con frequenza trimestrale;

* * C.B.D.I. – Crif Business Default Index

Rev.02 del 28.02.2024

- il Socio richiedente dovrà indicare, nella richiesta indirizzata all'Organo Amministrativo, i documenti che intende consultare, salvo ed impregiudicato il suo diritto di chiedere, in sede di ispezione e di controllo, l'accesso ad ulteriore documentazione, che gli appaia utile consultare sulla base dei libri e dei documenti già consultati;
- potrà essere negato l'accesso a documenti che l'Organo Amministrativo reputi riservati, anche in relazione a situazioni di conflitto di interessi in cui versi il Socio richiedente;
- il Socio richiedente si impegna a mantenere riservati i dati e le notizie acquisite, con facoltà di rivelarli soltanto ai consulenti che lo assistono o dai quali sarà patrocinato in un eventuale contenzioso con il "Confidi".

L'Organo Amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il Socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale. La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro del "Confidi" e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

OBBLIGHI DEL SOCIO

- Versamento delle quote sociali, delle commissioni e degli altri oneri come riportato all'art.10 dello Statuto sociale;
- trasmissione al Confidi dei dati e delle notizie da questa richiesti ed attinenti all'oggetto sociale;
- versamento di rimborsi spese, corrispettivi e contributi specifici per i servizi singolarmente effettuati dal Confidi, nonché rimborso delle spese sostenute dal Confidi per suo conto e risarcimento dei danni subiti dalla stessa e a lui imputabili.

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il Socio che non abbia adempiuto agli obblighi di cui al punto precedente, dettagliatamente riportati dall'Art.10 dello Statuto, può essere escluso dal Confidi. Ai sensi dell'Art.14 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio:

- a) che abbia perso i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 5 dello Statuto;
- b) che, titolare di una partecipazione rilevante, abbia perso i requisiti di serietà e capacità imprenditoriale di cui all'articolo 5 dello Statuto;
- c) che, per qualsivoglia motivazione, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti nei confronti del "Confidi";
- d) che sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che gli derivano dalla Legge, dal presente Statuto, dal Regolamento interno di attuazione e dalle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi del "Confidi". Quanto detto, salva la facoltà discrezionale dell'Organo Amministrativo di accordare al Socio inadempiente un termine non superiore a giorni sessanta per adeguarsi.

Possono essere esclusi i Soci che siano stati dichiarati falliti e quelli nei cui confronti siano state avviate altre procedure concorsuali. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Socio a cura dell'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto dall'annotazione sul Libro dei Soci disposta dallo stesso Organo Amministrativo. Avverso la delibera di esclusione, il Socio potrà proporre opposizione entro e non oltre 60 giorni dalla data della ricezione della comunicazione. L'esclusione dalla Società comporta la perdita per il Socio escluso del diritto alla restituzione delle somme versate a qualsiasi titolo, salva diversa e motivata statuizione adottata dal Consiglio di Amministrazione con la stessa delibera di esclusione.

RIMBORSO QUOTE RESTITUIBILI

Le quote di Capitale Sociale e gli altri contributi restituibili a norma di Statuto possono essere rimborsati solo in caso di Recesso del Socio.

RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, ai Soci è riconosciuto il diritto di recesso, da esercitarsi con l'osservanza delle modalità, dei termini e delle disposizioni di cui ai commi successivi, in caso di:

- a) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 dello Statuto;
- b) regolare e completa estinzione degli affidamenti concessi al Socio, in via esclusiva od in concorso con altri Soci, da Banche e/o altri Intermediari Finanziari, assistiti dalla garanzia del "Confidi".

Il Socio che intende recedere dal "Confidi" deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante consegna *Brevi Manu* della richiesta di dimissione da socio. La comunicazione dovrà recare l'indicazione delle generalità del recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Spetta al Consiglio di Amministrazione verificare l'esistenza di tutte le condizioni che consentono il recesso e decidere entro 60 giorni dalla richiesta. Il recesso può essere esercitato soltanto per l'intera quota posseduta e, salva diversa e motivata deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, ha efficacia soltanto dal momento in cui il recedente avrà estinto tutte le obbligazioni assunte nei confronti del "Confidi".

Nell'ipotesi in cui le obbligazioni assunte dal recedente nei confronti del "Confidi" siano oggetto di transazione, le somme di cui il socio, per statuto, ha diritto alla restituzione verranno decurtate per un importo pari alla perdita sull'operazione subita dalla Società. Fino a quando il recesso sia divenuto efficace, il recedente è quindi tenuto ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resta vincolato all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 10 dello Statuto. Al Socio receduto spetta esclusivamente la restituzione della quota di capitale inizialmente sottoscritta e conferita e delle somme che abbia versato ai sensi dell'articolo 10, dello Statuto, entrambi nella misura eventualmente residua o concretamente rimborsabile, previa eventuale deduzione delle frazioni di capitale e di fondo rischi assorbite da insolvenze di altri soci accertate anteriormente alla data di esclusione, nonché alla revoca delle fidejussioni prestate. Dunque, la liquidazione della quota avverrà sulla base del valore nominale ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio nei confronti della cooperativa.

Dette somme saranno calcolate in base al bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio e saranno quindi liquidate solo dopo l'approvazione del medesimo bilancio d'esercizio, nel termine di centottanta giorni, in ogni caso dopo che tutti i diritti del Confidi nei confronti del socio siano stati soddisfatti. In seguito alla richiesta di restituzione avanzata dal socio recedente, il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle perdite di bilancio presunte, potrà autorizzare restituzione parziali dell'importo versato a titolo di fondo rischi, subordinando la restituzione del residuo alla approvazione del bilancio

per l'anno in corso. Nel medesimo modo, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere qualora la richiesta di restituzione provenga da un socio che abbia estinto una o più linee di credito, mantenendone almeno un'altra. Resta salva la possibilità per il "Confidi" di operare la compensazione fra le somme dovute al Socio receduto e/o escluso ed i crediti vantati nei confronti dello stesso. È fatto divieto alla società di distribuire utili o riserve sotto qualsiasi forma; le quote attribuite ai soci, per la parte di valore nominale corrispondente all'aumento gratuito derivante da imputazione di fondi di origine pubblica, conseguentemente all'applicazione dell'art. 1, comma 881, della legge 296 del 27 dicembre 2006, non sono rimborsabili al socio uscente.

PROCEDURE DI RECLAMO

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con il Confidi, il Socio può rivolgersi all'Ufficio Reclami dello stesso. Il Socio può presentare reclamo all'Ufficio Legale – Contenzioso del Confidi tramite raccomandata a/r indirizzata a "Credimpresa soc. coop., via Roma n°457, 90139 Palermo - Ufficio Legale e Contenzioso". Lo stesso reclamo può anche essere inoltrato per via telematica all'indirizzo di posta elettronica info@confidicredimpresa.it o ufficioreclami@confidicredimpresa.it.

La procedura è gratuita per il Socio, salvo le eventuali spese relative alla corrispondenza inviata. L'Ufficio Legale e Contenzioso evade la richiesta entro il termine ultimo di trenta giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Il Socio, qualora si ritenga insoddisfatto del reclamo presentato al Confidi, (perché non ha avuto risposta, perché le risposte è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, benché positiva, non sia stata eseguita dallo stesso Confidi), prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, il Socio può consultare il sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi stesso. Il Confidi mette a disposizione dei propri Soci – presso i propri locali e sul proprio sito internet – le guide relative all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario.

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione e/o interpretazione del presente documento è competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Per quanto non espressamente riportato in questo foglio informativo si fa riferimento allo statuto ed al regolamento interno del Confidi Credimpresa Società Cooperativa, visionabili presso le sedi dello stesso.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI DEFINIZIONI

Socio: Impresa che sulla base delle caratteristiche dettate dall'art. 5 dello Statuto può essere ammesso alla compagine sociale del Confidi Credimpresa Società Cooperativa.

Debitore Principale: è il soggetto beneficiario del finanziamento;

Definizione di PMI (requisiti secondo i parametri UE): la precisa definizione è riportata nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 e nel D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive pubblicato sulla G.U. n.238 del 12/10/2005: La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita dalle imprese che hanno meno di 250 occupati il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola l'impresa che ha meno di 502 occupati ed ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Viene considerata, invece, micro l'impresa che ha meno di 10 occupati ed ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro.

ESL: acronimo di Equivalente Sovvenzione Lordo. E' l'unità di misura che viene utilizzata per calcolare l'entità dell'aiuto economico in rapporto all'intero ammontare del finanziamento. Quando si tratta di finanziamenti a tassi agevolati, l'ESL è calcolata rilevando il risparmio che si ottiene pagando tutti gli interessi a tassi più bassi rispetto a quelli di mercato.

Offerta Fuori Sede: quando la promozione ed il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione dei contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Io sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante/titolare dell'impresa _____ dichiaro di aver ricevuto da parte vostra una copia del presente foglio informativo e di averlo attentamente letto.

Firmo per presa visione e consegna del presente foglio informativo.

Luogo e data _____

Timbro e Firma _____

Io sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante/titolare dell'impresa _____ dichiaro di avere preso visione dello Statuto e di accettare ed approvare integralmente il suo contenuto.

Luogo e data _____

Timbro e Firma _____